

OGGETTO: [ID: 9962] Procedura di adeguamento tecnico funzionale a norma dell'art. 8 comma 2 e seguenti delle n.t.a. del piano regionale dei porti - autorizzazione a destinare alcune porzioni di specchio acqueo e relative banchine, all'interno dell'approdo turistico di fano, allo svolgimento di attività tecniche di approntamento collaudo, manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto all'interno del porto turistico Marina dei Cesari. Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006. Comunicazione archiviazione istanza.

Con nota prot. 0065666/2023, acquisita con prot. 105031/MASE del 28/06/2023, codesto Comune di Fano ha presentato istanza per una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D. Lgs. 152/2006 per il progetto richiamato in oggetto, trasmettendo apposita Lista di Controllo.

Codesto Comune ha dichiarato che la procedura di adeguamento tecnico funzionale (art. 8 comma 2 e seguenti delle NTA del Piano Regionale dei Porti) si è ritenuta opportuna a seguito della richiesta da parte della società concessionaria "Marina dei Cesari S.r.l" di ottenere una autorizzazione provvisoria per destinare temporaneamente alcune porzioni di specchio acqueo e relative banchine all'interno del porto turistico allo svolgimento di attività tecniche di "approntamento e collaudo imbarcazioni" destinate alla consegna a Clienti nazionali ed esteri.

Le attività previste si riferiscono nello specifico a:

- montaggio, attivazione e/o pre-avviamento, messa in funzione, verifica e collaudo "a fermo" dell'impiantistica e dei sistemi di bordo per i quali è necessario il posizionamento in acqua dell'imbarcazione (motori, generatori, pompe, apparati di propulsione e manovra, stabilizzatori, condizionamento, refrigerazione, pompe di calore, sensoristica subacquea e di superficie, ecc., e relativi sistemi idraulici, meccanici, elettrici ed elettronici di governo, monitoraggio, allarme, ecc.);
- test funzionali di apparati accessori (passarelle, gruette, sistemi di apertura dei portelloni, verricelli, antenne, ecc.);
- preparazione alla esecuzione di collaudi e prove in mare e successiva esecuzione delle verifiche, messe a punto ed eventuali riparazioni ai medesimi impianti e sistemi di cui sopra;
- finiture estetiche interne ed esterne ivi incluse piccole riparazioni per danni causati da trasporti, movimentazioni e lavorazioni a bordo;
- armamento finale: imbarco e posizionamento dotazioni di bordo e di sicurezza (salvagente, estintori, cordame nautico, alberi, sartie, vele, ecc.); elementi e/o complementi di arredo come sedie, lampade, specchi, tende, materassi, biancheria, stoviglie, altri elementi di libero posizionamento da interno ed esterno;
- ispezioni e verifiche per certificazione impianti: rina, antincendio, ecc.
- preparazione alla consegna finale al cliente finale: pulizia e lucidatura legni, acciai, ecc. •
consegna finale al cliente: ispezione generale e/o cerimonia di consegna.

ID Utente: 6868

ID Documento: VA_05-Set_05-6868_2023-0117

Data stesura: 28/06/2023

✓ Resp.Set: Pieri C.

Ufficio: VA_05-Set_05

Data: 02/08/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Atteso quanto sopra esposto e preso atto che oggetto dell'autorizzazione richiesta non sono opere o lavori, ma solo una modifica delle attività consentite sulle banchine, si riscontra che:

- l'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che il Proponente abbia facoltà di richiedere una valutazione preliminare per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del D.Lgs 152/2006, che non comportino impatti ambientali significativi e negativi (in caso di progetti già autorizzati) oppure che siano finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali (nel caso di progetti mai sottoposti a VIA);
- le attività che codesto Proponente vuole porre in essere non comportano nessuna modifica alle strutture portuali esistenti, né compromettono in alcun modo la fruibilità e l'utilizzo come aree destinate all'ormeggio di unità da diporto;
- l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, specifica che la procedura di VIA si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi come definiti dall'art. 5, c. 1, lettera c) del medesimo D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., intendendo per progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo (art. 5 co.1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii);
- la Corte di giustizia europea (Case C-72/95, Kraaijeveld and others e Case C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest and others, par. 24; C-121/11, Pro-Braine and Others, par. 31) ha affermato che un'autorizzazione in assenza di lavori o interventi che possano comportare alterazioni dell'ambiente fisico non può essere classificata "progetto" ai sensi della Direttiva VIA,

Per quanto sopra esposto si ritiene che la procedura di Valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non sia applicabile agli interventi in esame, in quanto gli stessi non possono configurarsi come modifiche di opere ricadenti negli allegati II o II-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La scrivente Direzione comunica pertanto che non darà ulteriore corso all'istanza relativa alla valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e che lo stesso procedimento è da ritenersi archiviato.

La Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)